



# COMUNE DI BASCIANO

PROVINCIA DI TERAMO

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 11/09/2017

Atto n. 64

**Oggetto:** PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2017/2019. MODIFICA TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO. PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno UNDICI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18.55 e seguenti presso SEDE DELLA GIUNTA, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è regolarmente riunita.

Al momento di dare inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

			Presente
1	FRATTAROLI ALESSANDRO	SINDACO	S
2	DI FILIPPO ERCOLE	VICESINDACO	S
3	VALENTE RICCARDO	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 3 N = Assenti n. 0

Partecipa il Segretario DI EUGENIO LUCA

Il **Presidente**, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita gli stessi a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art.91 del D.Lgs. n.267/2000 impone agli organi di vertice degli EE.LL. la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n.68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), finalizzata alla riduzione della relativa spesa;
- l'art.6 del D.Lgs n.165/2001 prevede che:
  1. al comma 3 che: *"Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento."*;
  2. al comma 6 che: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette."*;
- l'art.33, commi 1 e 2, del D.Lgs n.165/2001 prevede che: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*.
- l'art.48, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs n.198 dell'11/4/2006 prevede l'applicazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sopra riportato, in caso di mancata approvazione del Piano Triennale delle azioni positive;
- l'art.76, comma 4, del D.L. 25-6-2008, n.112 prevede che: *"4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."*;
- l'art.1, comma 557, della L. n.296/2006, e ss.mm.ii., prevede che: *"1.557 Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in*

*termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*

- *in caso di mancato adempimento, si applica, ai sensi dell'art.1, comma 557-ter, il divieto di cui all'art.76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;*
- *l'art.10, comma 5, del D.Lgs n.150/2009 prevede che: "In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati".*
- *l'art.41, comma 2, del D.L. n.66/2014 e ss.mm.ii. prevede che: "Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione...omissis...";*
- *l'art.1, comma 424, della L. n.190/2014 che prevede che: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015,*

*salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”;*

- *l'art.5 comma 6 del D.L. n.78/2015 convertito con la Legge n.125/2015 prevede che “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale...omissis”.*

#### **PRESO ATTO:**

- *dell'abrogazione dell'art.76, comma 7, del D.L. 25/06/2008 n.112 a norma dell'art.3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e ss.mm.ii. il quale prevede inoltre che: “5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”;*
- *che l'art.3, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 prevede che: “I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;”*
- *che, ai sensi della legge n.208/2015 (cd. legge di stabilità anno 2016), commi dal 227 al 229, gli enti locali possono, in ognuno degli anni dal 2016 al 2018, spendere per nuove*

assunzioni non più del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale dell'anno precedente e che solamente per le assunzioni di personale degli enti di area vasta, la capacità assunzionale rimane fissata nelle cifre previste dal DL n.90/2014;

#### **RICHIAMATI:**

- la circolare n.1/2015, del Dipartimento della Funzione pubblica, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato previste per le annualità 2015 e 2016;
- la circolare n.4/08 ed il parere n.13731 del 19 marzo 2010, del Dipartimento della Funzione pubblica, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato previste per le annualità successive al 2015 e 2016 la quale prevede che "...la mobilità, pur rappresentando sempre uno strumento finanziariamente da privilegiare, si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso non si qualifica come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente" e che quindi ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente";

#### **RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti:

- n.534/2012 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Veneto, che fornisce elementi circa le modalità di determinazione delle facoltà assunzionali (c.d. turnover) a seguito dell'art.4-ter, comma 10 del D.L. n. 16/2012, convertito nella L. 44/2012;
- n.462 del 30/10/2012 con la quale la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in attesa di un auspicabile chiarimento a livello normativo, rileva che: "*...omissis..., appare plausibile la limitazione del disposto di cui all'art.1 comma 101 della L.F. n.244/2007 al solo caso, specificamente previsto dalla norma, della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non invece al mero incremento di ore (salvo i casi di fattispecie potenzialmente elusive della lettera e dello spirito della norma)*";
- n.70 dell'8/6/2016, con la quale la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte conferma che "*il reclutamento mediante procedura di mobilità, tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni, non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente, derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa)*";
- n.63/2016 con la quale la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise ha stabilito che solo nei limiti in cui le facoltà assunzionali, per l'anno 2016, non è possibile utilizzare gli eventuali "resti" rivenienti dagli anni 2011 e 2012, poiché non rientranti nel "triennio precedente" all'annualità di assunzione, da intendersi - come visto - in senso dinamico.

#### **RILEVATO CHE:**

- con Delibera di Giunta n. 2 del 04/02/2017 questa Amministrazione ha approvato la vigente dotazione organica dell'Ente, a seguito di ricognizione annuale delle eccedenze di personale di cui all'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 e che la stessa ha evidenziato che in questo Ente non vi è eccedenza di personale così come previsto dalla normativa vigente;

- con Delibera di Giunta n. 7 del 09/05/2017 questa Amministrazione ha approvato il vigente Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2017 - 2019;

**CONSIDERATO** che la previsione della spesa del personale, relativa agli anni 2016/2017/2018 è inferiore alla media del triennio 2011/2013, come di seguito riportato:

Dettaglio	Spesa media rendiconti 2011/2013	2016	2017	2018
Spesa del personale	€ 405.843,02	€ 361.358,55	€ 360.000,00	€ 380.000,00

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs n.165/2001, prevede che: *"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;

**RITENUTO** che è volontà dell'Organo di Governo dar luogo alle assunzioni ed ai programmi meglio descritti nel documento di programmazione allegato alla presente deliberazione, in coerenza con l'azione di efficientamento degli uffici e dei servizi che questa Amministrazione vuole condurre anche ai fini del contenimento della spesa ed in stretta correlazione alla necessità dell'erogazione dei servizi;

**RICHIAMATO** l'art.7 del CCNL Regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1/4/1999 e gli articoli 5 e 6 del D.Lgs n.165/2001;

**RITENUTO**, pertanto, di rettificare il piano triennale delle assunzioni 2017/2019 approvato giusta Deliberazione di Giunta Municipale n.7 del 01/03/2017, integrandolo con le modifiche sopra specificate e di cui si riporta il contenuto coordinato nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO CHE** il Revisore dei Conti al quale sono stati trasmessi gli atti ed i documenti necessari per le attività di competenza, ha espresso il proprio parere favorevole, con nota prot. n. 5342 dell'11/09/2017, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E), della L.

n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto Decreto e s.m.i., in quanto la stessa **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

**RITENUTO** CHE LA PROPOSTA PRESENTATA RISPONDE ALLA VOLONTA' DI QUESTO ORGANO COLLEGIALE;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

1. **DI APPROVARE** la modifica del programma triennale delle assunzioni 2017/2019 come meglio riepilogato e specificato nel documento indicato come allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti trasmesso con nota prot. n.5342 dell'11/09/2017;
2. **DI SUBORDINARE** l'attuazione delle singole procedure di reclutamento indicate nell'allegato A, alla preliminare verifica da parte dell'Area Finanziaria, dell'effettiva copertura;
3. **DI RISERVARSI** la possibilità di modificare ed integrare, in qualsiasi momento, la presente proposta di Programma triennale del fabbisogno di personale, all'esito del processo di riorganizzazione della Struttura dell'Ente, tenuto conto dell'eventuale incremento delle capacità assunzionali, sulla base delle cessazioni del personale che si verranno a concretizzare nel triennio considerato;
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile Area Gestione Umane per gli adempimenti successivi all'adozione del presente provvedimento, nonché, per la relativa informativa successiva, alle OO.SS ed alle R.S.U.;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune;

6. **DI DICHIARARE**, con unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000.

**PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2017/2019 ALLEGATO A)**

**ANNO 2017**

**Avvio di procedura per assunzione dall'esterno a Tempo indeterminato e part time mediante espletamento di procedura di selezione, ai sensi dell'art. 16 Legge 56/87 e art.11 legge 68/99 e ss.mm.ii.:**

<b>Posti</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Tab. iniziale</b>	<b>Costo presuntivo</b>
1	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI -CONTABILE (18 ore/sett.)	B	3	€ 17.300,00
1	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICO (18 ore/sett.) Assunzione ex L.68/1999	B	3	€ 17.300,00

**Cessazione dell'integrazione salariale a lavoratore LSU per termine beneficio INPS.**

<b>Posti</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Tab. iniziale</b>	<b>Costo presuntivo</b>
2	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	B	3	€ 17.968,07

**Avvio della procedura per l'assunzione dall'esterno a tempo determinato e parziale anche mediante l'istituto della mobilità, nel rispetto del disposto di cui all'art.5 del D.L. n.78/2015 convertito dalla L. n.125/2015.**

<b>Posti</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Tab. iniziale</b>
1	FUNZIONARIO CONTABILE (18 ore/settimanali)	D	3

**ANNO 2018**

**Avvio di procedura per assunzione dall'esterno a Tempo indeterminato e pieno mediante espletamento di procedura concorsuale, a seguito di cessazione personale dipendente:**

<b>Posti</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Tab. iniziale</b>
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO	C	1
1	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	A	3

**ANNO 2019**

**Avvio di procedura per assunzione dall'esterno a Tempo indeterminato e pieno mediante espletamento di procedura concorsuale, a seguito di cessazione personale dipendente:**

<b>Posti</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Tab. iniziale</b>
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	1

Letto e sottoscritto.

**IL SINDACO**

FRATTAROLI ALESSANDRO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DI EUGENIO LUCA

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)**

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 11/09/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. DE IULIIS PIER GIORGIO

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)**

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: **FAVOREVOLE**  
attestando:

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

Basciano, lì 11/09/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. DE IULIIS PIER GIORGIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Basciano, lì 22/09/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DI EUGENIO LUCA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Basciano, lì 22/09/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---